



**Spett. Autorità per l'energia
elettrica e il gas**

A: Direzione Mercati
CC: Direzione Consumatori

2 ottobre 2009

Osservazioni al documento di consultazione DCO 26/09 "Meccanismo di controllo della vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili"

1. Premessa

Preme innanzitutto esprimere all'Autorità il nostro apprezzamento per la decisione di affrontare finalmente con una consultazione pubblica il tema delle offerte di "energia verde", tentando così di regolamentare uno degli aspetti principali sui quali le aziende concorrenti nel mercato liberalizzato possono differenziare le proprie offerte commerciali.

Nell'attuale situazione di mercato, caratterizzata da offerte con condizioni economiche molto simili, con percentuali di sconto ed entità di risparmi annui sostanzialmente poco rilevanti, riteniamo che la "sensibilità ambientale" dimostrata dai fornitori di energia possa effettivamente costituire un importante elemento di differenziazione sul quale basare decisioni di cambio fornitore. Sono stati ormai molti i sondaggi e le indagini di mercato che hanno dimostrato quanto i consumatori siano oggi sensibili alle tematiche ambientali e in particolare a tutto quanto può contribuire a combattere i cambiamenti climatici; in tal senso, riteniamo che il potere di scelta conferito ai consumatori con l'apertura alla concorrenza dei mercati della vendita di energia possa effettivamente costituire un'arma non di poco conto per contribuire alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

I nostri associati, laureati e studenti dei corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio presso gli atenei italiani, costituiscono un campione molto particolare di consumatori: non semplicemente sensibili alle tematiche ambientali, ma anche con

pag 1 di 9

una preparazione accademica e professionale specifica su questi argomenti; inoltre, un'ampia percentuale dei nostri circa 800 associati opera quotidianamente sulle tematiche energetiche, svolgendo la propria attività presso aziende, centri di ricerca, istituti finanziari e amministrazioni pubbliche in ambito locale, nazionale e internazionale; riteniamo quindi di poter fornire all'Autorità un contributo utile allo sviluppo delle riflessioni avviate con il DCO 26/09, in considerazione non solo della preparazione dei nostri associati, ma anche della trasversalità dei punti di vista da essi rappresentati e del carattere " *super partes*" delle nostre valutazioni.

2. Considerazioni generali

Come premessa generale alle nostre osservazioni, vorremmo sottolineare che l'obiettivo principale dei meccanismi proposti nel documento non può essere limitato alla pura contabilità elettrica, principale tematica trattata nel documento DCO 26/09. In generale **i consumatori si aspettano che la loro decisione di passare all'energia verde abbia effetti concreti sul sistema di generazione e accresca la sostenibilità ambientale delle forniture energetiche**. In realtà purtroppo, i meccanismi oggi adottati dai fornitori per etichettare/certificare la propria fornitura come ecologica falliscono clamorosamente nell'ottenere tale risultato: a fronte di un maggior prezzo pagato per acquistare energia "verde", il consumatore non ha alcuna garanzia che il sovrapprezzo applicato venga speso effettivamente per tutelare e salvaguardare l'ambiente.

Ci riferiamo al ben noto principio dell' "**addizionalità**", il cui rispetto dovrebbe essere garantito nell'ambito di tutte le proposte avanzate dall'Autorità con il DCO 26/09; in altre parole, seppur importante, appare limitativo il fatto che l'Autorità proponga tre diversi meccanismi "*mirati al controllo che, su base annuale, ciascun venditore che abbia venduto energia elettrica da fonti rinnovabili si sia effettivamente approvvigionato di una quantità corrispondente di energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili*". Parafrasando tale affermazione, sarebbe necessario che i meccanismi introdotti fossero mirati al controllo che, su base annuale, ciascun venditore che abbia venduto energia elettrica da fonti rinnovabili si sia effettivamente approvvigionato di una quantità corrispondente di energia elettrica prodotta nel medesimo anno a partire da impianti alimentati da fonti rinnovabili, costruiti in Italia nel corso degli ultimi X¹ anni e senza ricorrere ad incentivi pubblici (certificati verdi, conto energia, tariffa onnicomprensiva, ecc.).

¹ ad esempio 8 anni, analogamente a quanto definito dalla normativa del 1999 sui certificati verdi

In assenza di tali specificazioni, pur a fronte di una contabilità energetica impeccabile, introducendo uno qualunque dei meccanismi proposti, l'Autorità non riuscirebbe in ogni caso ad evitare il mantenimento di quella prassi consolidata che di fatto "regala" profitti ai proprietari di impianti funzionanti da anni e già ampiamente remunerati (si pensi ad esempio ai grandi impianti idroelettrici costruiti sull'Adda alla fine del 1800 e a tutt'oggi in grado di generare certificati RECs). Perché l'utente finale dovrebbe pagare di più al suo fornitore di energia per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, quando di fatto questa energia è (o è stata) già supportata dal sistema elettrico nel suo complesso?²

La certificazione di origine dell'energia, dunque, è un prerequisito fondamentale a garanzia del consumatore ma non è per nulla significativo nei confronti di indicatori ambientali. A tale proposito, oltre a quanto osservato in merito all'addizionalità dell'energia elettrica prodotta, nell'ambito di qualunque meccanismo di certificazione dell'energia prodotta da impianti alimentati da FER pare opportuno tenere conto anche di requisiti di **eligibilità** degli stessi. Anche le energie rinnovabili, infatti, possono avere un impatto sull'ambiente: un impianto idroelettrico, ad esempio, potrebbe non rispettare un deflusso minimo vitale che garantisca la vita del fiume, un impianto a biomassa rischia di essere alimentato da legna prodotta da attività di deforestazione o impiegato in impianti poco efficienti, un impianto geotermico non attento all'ambiente può emettere acido solfidrico, mercurio, arsenico, etc.

Pertanto il meccanismo deve perseguire l'obiettivo generale di assicurare che l'utente finale, con il sovrapprezzo in bolletta, finanzia davvero attività di riduzione dei danni ambientali prodotti dalle attività di generazione dell'energia elettrica. Dunque i fornitori di energia verde dovrebbero garantire una qualche forma di addizionalità per assicurare che l'extra costo pagato volontariamente dai consumatori non vada a finanziare attività che i produttori dovrebbero comunque realizzare per ottemperare alla normativa vigente. Come sperimentato nell'ambito di molte esperienze già compiute a livello europeo, l'addizionalità può essere dimostrata in modi diversi, a seconda delle condizioni di mercato operanti; per esempio (in alternativa):

- almeno una quota definita dell'elettricità venduta deve provenire da nuovi impianti, non rientranti nell'obbligo di legge,
- una parte dei fondi raccolti deve finanziare nuovi impianti,

² A tale proposito, l'Autorità sottolinea giustamente un aspetto importante che spesso rischia di sfuggire: "in assenza di qualunque opzione di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, ciascun cliente finale già sostiene la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e come "l'adesione ad un'offerta di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce, allo stato attuale, una forma di sostegno volontaria da parte dei clienti finali ulteriore a quella già garantita dal sistema".

- una parte dei fondi raccolti deve finanziare attività di riduzione dei danni ecologici (come nel caso di grossi impianti idroelettrici),
- una parte dei fondi raccolti deve finanziare attività dirette alla promozione del solare e delle microtecnologie rinnovabili presso chi ha sottoscritto la tariffa verde,
- una parte dei fondi raccolti deve finanziare attività dirette alla promozione dell'efficienza energetica nelle abitazioni di chi ha sottoscritto la tariffa verde,
- una parte dei fondi raccolti deve finanziare progetti per l'educazione e la tutela ambientale.

Per approfondire tali tematiche vi invitiamo a prendere visione delle analisi compiute nel corso degli scorsi anni nell'ambito del progetto di ricerca europeo "**Clean Energy Network for Europe (CLEAN-E)**"³, che hanno portato anche all'elaborazione dello standard EUGENE al quale dedichiamo un box di approfondimento.

EUGENE - Standard europeo per la certificazione delle offerte verdi di energia

Storia: alcune organizzazioni non governative per la tutela ambientale e alcune associazioni per la difesa dei diritti dei consumatori, a fronte di un sempre maggiore interesse del mercato nei confronti dei prodotti verdi, hanno istituito nel 2003 l'*European Green Electricity Network (EUGENE)*. Si tratta di un'associazione non profit la cui missione è quella di promuovere lo sviluppo dell'energia rinnovabile negli usi finali, armonizzando i criteri per la definizione dell'energia verde e la predisposizione delle offerte contrattuali, e i labels ambientali già esistenti nei diversi Stati Membri, attraverso la creazione di uno standard internazionale (Eugene Standard). Lo sviluppo dello standard è stato cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del progetto CLEAN-E (Intelligent Energy Europe). Nella prima metà del 2009 il board dell'associazione ne ha deliberato la chiusura, pur impegnandosi a proseguire nell'intento di promuovere l'energia verde in Europa attraverso la diffusione di sistemi di certificazione che garantiscano l'addizionalità e incrementino la fiducia dei consumatori.

Finalità: scopo dell'Eugene Standard è di definire *best practices* per tutte le imprese che offrono prodotti verdi affinché possano disporre di un termine di confronto per valutare e promuovere il proprio portafoglio d'offerta e offrire ai consumatori opportune garanzie sulla bontà delle proprie proposte commerciali.

3

http://www.oeko.de/research_consultancy/projects/concluded_projects/dok/669.php?id=&anzeige=det&Titel1=&Autor1=&Schlagw1=&sortieren=&dokid=500

pag 4 di 9

L'armonizzazione dei marchi ambientali esistenti nei singoli Stati membri è realizzata mediante un processo di accreditamento finalizzato a verificare la conformità ai criteri dello standard europeo. L'adesione allo standard garantisce che l'energia fornita con marchio accreditato:

- sia prodotta tramite fonti di energia effettivamente rinnovabili;
- consegua un effettivo incremento, oltre gli obblighi di legge, della capacità di generazione da fonti rinnovabili;
- garantire che agli acquisti di energia verde da parte dei consumatori corrisponda una effettiva produzione di pari entità.

I venditori accreditati allo standard Eugene devono provvedere annualmente ad un auditing delle proprie offerte che deve essere condotto da una società di revisione accreditata dal sistema nazionale di certificazione che ha aderito allo standard europeo.

Testo: malgrado il sito ufficiale non sia più attivo, oggi è ancora reperibile a questo indirizzo:

http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/files/CD-ROM/Reference_Documents/Eugene_standard.pdf

3. Risposte e commenti alle proposte dell'Autorità

SP1. Si condivide l'orientamento generale dell'Autorità di stabilire un meccanismo di monitoraggio e controllo della vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili?

Risposta: Assolutamente sì. Non disporre di tali meccanismi di controllo costituisce attualmente una grave lacuna nell'ambito del mercato liberalizzato.

SP2. In riferimento ad offerte di carattere ambientale correlate alla fornitura di energia elettrica, ma non riguardanti esplicitamente la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali condizioni generali si ritiene debbano essere introdotte al fini della trasparenza e della tracciabilità dell'offerta?

Risposta: i venditori di energia verde dovrebbero corredare le proprie forniture con informazioni relative almeno a:

- l'origine dell'energia venduta: si tratta di mera attività di trading di certificati RECs oppure si garantisce la provenienza da uno specifico set di impianti (di

- cui si specifica tipologia, localizzazione, anno di costruzione, modalità di finanziamento, ecc.)?
- il possesso di eventuali certificazioni tese a garantire la qualità ambientale della produzione, al di là del semplice rispetto del requisito di rinnovabilità come definito dalle normative nazionali ed europee.

Opzione 1: sistemi volontari di marchiatura della produzione da fonte rinnovabile

SP3. Si condividono le linee essenziali del meccanismo come sopra indicate? Quali problematiche si ravvedono? Quali altri elementi potrebbero essere presi in considerazione? Secondo quali altri meccanismi potrebbe essere assicurata la trasparenza sui dati di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei venditori?

Risposta: Si tratta sicuramente di un meccanismo interessante, in quanto lascerebbe spazio alla possibilità di creare marchi diversi, consentendo infatti la definizione di una molteplicità di marchi caratterizzati da livelli di qualità ambientale crescente (ad es.: marchio di livello 0 equivalente ai RECS; marchio di livello 1 che garantisca anche l'addizionalità; marchio di livello 2 per garantire oltre all'addizionalità dell'energia prodotta anche la qualità ambientale degli impianti secondo precisi criteri di eligibilità).

L'unica controindicazione che intravediamo in questa opzione riguarda la prevedibile ridotta efficienza economica di tanti piccoli mercati di scambio, uno per ciascun tipo di certificato. La creazione di ulteriori mercati di certificati ambientali pare rischiare di risultare inefficiente e piuttosto ridondante; nel corso degli anni di funzionamento finora accumulati, CV, TEE e ETS hanno dimostrato l'estrema difficoltà di ottenere mercati sufficientemente liquidi e trasparenti per risultare economicamente efficienti, cioè tali da assegnare ai benefici ambientali un valore che rispecchi effettivamente i costi delle attività sottostanti (rispettivamente: la generazione di energie verde, l'incremento di efficienza, la riduzione delle emissioni di CO₂).

Opzione 2: meccanismo di mercato dei titoli di produzione da fonti rinnovabili

SP4. Si condividono le linee essenziali del meccanismo come sopra indicate? Quali problematiche si ravvedono? Quali altri elementi potrebbero essere presi in considerazione? Secondo quali altri meccanismi si potrebbe pervenire al medesimo risultato? Quali condizioni di garanzia dovrebbero essere definite? Secondo quali altri meccanismi potrebbe essere assicurata la trasparenza sui dati di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei venditori?

Risposte: si tratta probabilmente del meccanismo più razionale ed efficiente se misurato con i canoni della teoria economica. Tuttavia ravvediamo un aspetto di

criticità importante, relativo alle certificazioni: con il meccanismo attuale dei RECs, è possibile operare separatamente sul mercato dell'energia elettrica e sul mercato dei RECs. Ad esempio un'azienda compra elettricità alla Borsa, ad esempio da un impianto a carbone per 7 centesimi al kWh e poi la nobilita con un certificato ecologico fornito da un impianto idroelettrico norvegese; l'etichettatura gli costa 0,05 cent aggiuntivi per kWh, ma le consente di spacciare elettricità "grigia" per verde.

Sarebbe necessario assicurare che la certificazione di provenienza e il kWh elettrico certificato siano comprati e venduti contestualmente. Pertanto sarebbe necessario chiarire se i titoli di produzione da fonte rinnovabile (TPR) previsti dall'opzione 2 siano relativi unicamente al requisito di rinnovabilità, o se "contengano" anche il kWh fisico.

Opzione 3: redistribuzione tra clienti finali dell'onere dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

SP5. Si condividono le linee essenziali del meccanismo come sopra indicate? Quali problematiche si ravvedono? Quali altri elementi potrebbero essere presi in considerazione?

Risposta: è a nostro parere assolutamente da evitare l'opzione 3 in quanto prevede esplicitamente che, a fronte di un sovrapprezzo pagato dal consumatore in bolletta, non si ottenga alcun tangibile effetto di riduzione dei danni ambientali ulteriore rispetto a quelli che già si ottengono grazie ai meccanismi di incentivazione economica messi in atto dallo Stato e pagati attraverso le tariffe.

SP6. Si ritiene che i predetti meccanismi (opzioni 1,2 e 3) possano trovare attuazione anche con riferimento all'energia elettrica prodotta da impianti di produzione in regime di cogenerazione ad alto rendimento? Se sì, secondo quali linee essenziali di intervento?

Risposta: non si ravvede l'effettiva utilità di introdurre anche per la cogenerazione ad alto rendimento meccanismi analoghi a quelli proposti per le FER in quanto, ai sensi del D.Lgs. n.20/07, per tale tipo di produzione è già previsto un opportuno regime di sostegno economico. Non si comprende dunque quale dovrebbe essere l'utilità di mantenere una contabilità elettrica separata per questo tipo di produzioni.

4. Uno sguardo più ampio sul tema delle offerte verdi

Come noto, la fornitura di energia elettrica “verde” viene oggi proposta da molti operatori sia per clienti domestici sia per le cosiddette “partite IVA” e ciascuno di tali operatori ha dato ampio spazio alla creatività degli specialisti di marketing per ideare slogan che evidenzino le più fantasiose tipologie di primati connessi alle proprie performance ambientali. Ne citiamo solo alcuni a titolo di esempio:

- “Ho pensato a Sorgenia perché ogni anno contribuisce a ridurre del 39% le emissioni di CO₂”;
- “LifeGate Energy® è il primo operatore elettrico riconosciuto dall’Authority per l’Energia Elettrica ed il Gas che, nel mercato elettrico liberalizzato, commercializza esclusivamente energia rinnovabile”;
- “E-On è il sesto produttore mondiale di energia da fonti rinnovabili.”

Le informazioni fornite ai consumatori sono dunque nel migliore dei casi incomplete, spesso poco chiare e a volte fuorvianti, al limite della pubblicità ingannevole. Probabilmente, proprio la già citata difficoltà degli operatori di competere sulla base di una guerra dei prezzi, spinge a muoversi su strategie di comunicazione aggressive in particolare a proposito degli aspetti di sostenibilità ambientale. Se è pur vero che si tratta di una materia complessa e non facile da divulgare in termini corretti al grande pubblico, è altrettanto vero che senza disporre di informazioni precise e confrontabili tra loro non è possibile attendersi dai consumatori scelte consapevoli e razionali, come si presupporrebbe per il corretto funzionamento di qualunque mercato.

Parlando di meccanismi di controllo per la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, il primo elemento essenziale di cui vogliamo sottolineare l’importanza è dunque quello della necessità di fornire ai clienti finali un’informazione completa, corretta e trasparente: da quale tipo di produzione deriva l’energia elettrica venduta? Dove e quando è stata prodotta questa energia? Gli impianti utilizzati sono stati costruiti grazie ad incentivi statali? Quale certificazione dell’energia rinnovabile è preferibile o più attendibile tra le molte citate dai venditori nel materiale informativo (RECS, garanzia d’origine, certificazione rilasciata da TUV Sud, marchio “100% energia verde”, ecc.)?

Questi elementi informativi dovrebbero venire codificati e standardizzati ad un livello tale da poter essere inseriti all’interno degli strumenti automatici di confronto tra offerte oggi disponibili, primo tra tutti il TrovaOfferte realizzato dall’Autorità.

In altri paesi europei (ad es. Svizzera e Germania) di esperienza in questa direzione ne è già stata accumulata parecchia. A titolo esemplificativo citiamo il sito svizzero TopTen.ch dove è possibile confrontare tra loro diverse offerte di “corrente ecologica” con indicazione chiara del *fuel mix* e delle certificazioni possedute⁴.

5. Considerazioni conclusive

In conclusione, a corredo delle considerazioni puntuali illustrate nel paragrafo 3 con specifico riferimento agli spunti di consultazione offerti dall’Autorità, si ritiene utile sintetizzare qui le ulteriori riflessioni compiute.

I meccanismi di controllo proposti costituiscono sicuramente un primo tassello essenziale per garantire l’efficacia delle scelte di “offerte verdi” da parte dei consumatori, ma questi non possono essere considerati a sé stanti rispetto ad altri interventi complementari. Sarebbe infatti opportuno:

- perseguire la trasparenza, adottando una standardizzazione delle informazioni che i venditori sono tenuti a riportare sia sui contratti sia in bolletta per informare precisamente in merito al tipo di energia verde fornita, esplicitando anche quale sia il sovrapprezzo unitario applicato (in c€/kWh);
- adottare linee guida per l’accreditamento delle offerte verdi, dettando anche regole in materia di predisposizione dei supporti informativi e del materiale pubblicitario per la clientela;
- adottare una classificazione ufficiale delle offerte verdi proponibili, in modo analogo a quanto compiuto dall’Autorità ad esempio nell’ambito del TrovaOfferte (prezzo fisso, a sconto).

Documento a cura del **Comitato Scientifico**
<http://www.ingegneriambientali.it/web/cs>
(Coordinatore: ing. Mario Grosso)

⁴ http://www.topten.ch/index.php?page=prodotti_misti